

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Mattia Maria La Marra, dal Dr. Giorgio Cancellieri, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 3 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Legale Rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), EMILIO ROMANIELLO (Presidente del Collegio sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl - (N°. 5752/776pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Salernitana Calcio 1919 Spa la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Francesco Rispoli e al Sig. Emilio Romaniello, rispettivamente, legale rappresentante pro-tempore e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 7 (sette) di inibizione nei riguardi del Sig. Francesco Rispoli;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Emilio Romaniello;
- punti 1 (uno) di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi della Salernitana Calcio 1919 Spa.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Rispoli, al Sig. Romaniello e, per essi, alla Salernitana Calcio 1919 Spa, risultano ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talché le argomentazioni difensive illustrate dai deferiti si rivelano prive di efficacia ai fini di esenzione da responsabilità.

In primo luogo, questa Commissione Disciplinare Nazionale, alla luce dell'eccezione formulata, in via preliminare, come in atti, da parte dei deferiti, adotta la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto dell'eccezione preliminare formulata dalla Società Salernitana Calcio 1919 Spa, ritiene di non doverla accogliere atteso che l'effettiva e rituale costituzione in giudizio, anche preceduta dalla richiesta degli atti del procedimento, dimostra che la Società deferita abbia avuto integrale contezza dell'atto di deferimento, in relazione al quale ha esercitato il proprio diritto di difesa,

P.Q.M.

respinge l'eccezione e dispone la prosecuzione del dibattimento."

In punto di merito, si osserva come l'assunto per il quale, ai fini dell'esatto adempimento prescritto dalla normativa endofederale in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, rileverebbe "la situazione contabile e finanziaria delle Società allo spirare dei termini", pur nel suo indubbio carattere di pacificità, non può essere condiviso in relazione alla fattispecie che ci occupa; e ciò, atteso che la predetta situazione contabile e finanziaria della compagine societaria deferita si manifesta senz'altro inficiata e contaminata, per così dire, in ragione dell'illegittima rinuncia ai crediti (effettivamente maturati) da parte di alcuni tesserati, il che, come ha correttamente osservato il Procuratore Federale, mal si coniuga con quanto prescrive l'art. 2113 del Codice Civile.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, allo spirare dei termini prescritti, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti in favore di alcuni dei tesserati (rinunciati) non aveva avuto integrale esecuzione, di talché la condotta vietata dalla disciplina normativo - regolamentare domestica di cui trattasi si è prodotta a tutti gli effetti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 7 (sette) di inibizione a carico del Sig. Francesco Rispoli;
- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Emilio Romaniello;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda a carico della Salernitana Calcio 1919 Spa.

(333) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), TARCISIO MANINETTI (Presidente del Collegio sindacale della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl - (N°. 5796/818pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.02.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Luzzana Giacomo, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera c),

Paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS ed all'art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- il Sig. Zanga Alberto, quale Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS ed all'art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- il Sig. Maninetti Tarcisio, quale Presidente del Collegio sindacale della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Tritium Calcio 1908 Srl per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti e dal Presidente del Collegio sindacale.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire congiunta memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.01.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il pagamento delle ritenute Irpef era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Luzzana Giacomo, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Zanga Alberto, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Maninetti Tarcisio, di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al Sig. Luzzana Giacomo, Zanga Alberto, Maninetti Tarcisio, e, per essi, alla Società Tritium Calcio 1908 Srl.

A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione

della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), MARIO DE NUCCIO (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa - (N°. 5780/815pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.02.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Barilli Alessandro, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS ed all'art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- il Sig. Filippi Carlo, quale Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Reggiana 1919 Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS ed all'art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- il Sig. De Nuccio Mario, quale Presidente del Collegio sindacale della Società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AC Reggiana 1919 Spa per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti e dal presidente del Collegio sindacale.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.01.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio

Professionistico il pagamento delle ritenute Irpef era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Barilli Alessandro, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Filippi Carlo, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. De Nuccio Mario, di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al Sig. Barilli Alessandro, Filippi Carlo, De Nuccio Mario e, per essi, alla Società AC Reggiana 1919 Spa.

A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(337) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO FAUSTO CAVAGNA (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa), ORNELLA SAOTTINI (Presidente del Collegio sindacale della Società AC Lumezzane Spa) E DELLA SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa - (N°. 5790/819pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.02.2011 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Cavagna Renzo Fausto, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera c), Paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS ed all'art. 90, comma 2, NOIF per mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale nonché della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 12.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Sig.ra Saottini Ornella, quale Presidente del Collegio sindacale della Società AC Lumezzane Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 12.11.2010 una dichiarazione non veritiera per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AC Lumezzane Spa per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante e dal Presidente del Collegio sindacale.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.01.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il pagamento delle ritenute Irpef era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Cavagna Renzo Fausto, mesi 3 (tre) di inibizione per la Sig.ra Saottini Ornella, di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

Sono altresì comparsi i difensori degli incolpati i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al Sig. Cavagna Renzo Fausto, Saottini Ornella e, per essi, alla Società AC Lumezzane Spa.

A tal fine si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(336) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Crociati noceto Srl), GIANLUCA ROSINA (Presidente del Collegio sindacale della Società Crociati Noceto Srl) E DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO Srl - (N°. 5759/814pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Crociati Noceto Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Angelo Buzzi e al Sig. Gianluca Rosina, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Angelo Buzzi;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Gianluca Rosina;
- punti 1 (uno) di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi del Crociati Noceto Srl.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Buzzi, al Sig. Rosina e, per essi, al Crociati Noceto Srl, non sussistano.

Al riguardo, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl), FABRIZIO RIZZI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) LEO AMATO (Presidente del Collegio sindacale della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl) E DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 Srl - (N°. 5769/817pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva FC Pro Vercelli 1892 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art.

85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Massimo Secondo, al Sig. Fabrizio Rizzi e al Sig. Leo Amato, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore), Amministratore delegato (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Massimo Secondo;
- mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Fabrizio Rizzi;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Leo Amato;
- 1 (uno) punto di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi del FC Pro Vercelli 1892 Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Secondo, al Sig. Rizzi e al Sig. Amato e, per essi, al FC Pro Vercelli 1892 Srl, in concreto, non sussistono.

Infatti, é documentalmente provato che la Società sportiva, alla data del 15 novembre 2010, vantasse un credito di natura fiscale (formalmente legittimato sia dalla FIGC che dalla Lega Pro) nei riguardi dell'Erario di entità superiore al debito per ritenute Irpef e dedotto in compensazione relativamente al particolare tributo.

Inoltre, é documentalmente provata (in base al mod. F 24 allegato al ricorso) anche la formale e tempestiva deduzione del credito in compensazione.

Ora, in tema specifico, questa Commissione disciplinare nazionale si é già espressa con riferimento a fattispecie analoga (richiamata in atti dai deferiti), nel senso di ritenere pacifico che la normativa fiscale individui la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti, per cui si può senz'altro assumere che la Società sportiva abbia operato in conformità delle disposizioni federali.

Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, non fosse risultata idonea, ai fini specifici, l'operazione di compensazione sopra descritta, la Società sportiva sarebbe andata in ogni caso esente da responsabilità, avendo effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 8 Marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete